



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al MINISTERO DELLA DIFESA  
Comando Generale dell'Arma  
dei Carabinieri  
VI Reparto-SM-Ufficio Approvvigionamenti  
Roma

Pec: [crm38895@pec.carabinieri.it](mailto:crm38895@pec.carabinieri.it)

e p.c.:

All'Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero della Difesa  
Roma

Pec: [ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it)

**Oggetto:** DD n.720/R.U.A. del 30/06/2020. Approvazione contratto 11.369 del 24/06/2020 con la ditta LA.BO.CONF. Srl. per 1200 berretti rigidi femminili con fregio (Prot. Cdc n. 33495 del 3/07/2020 - Silea n. 43747).

Il 3/07/2020, è stato preso in carico da questo Ufficio, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3 della L. n.20/1994, il decreto indicato in oggetto.

Visto che per Fabio Piedimonte, titolare della ditta LA.BO.CONF. Srl., e per Luigi Boninsegna, operante in qualità di rappresentante della stessa, è stata chiesta, all'esito di approfondite intercettazioni, la custodia cautelare in carcere e sono stati applicati gli arresti domiciliari per un anno per disposizione dell'ordinanza del Gip di Roma n. R. 8379/2019 pubblicata il 26 giugno 2020 in relazione alla frode, per fornitura di prodotti -anziché propri-importati dalla Cina e non conformi alle normative europee, in procedure relative a pubblici appalti militari stipulati col Ministero della Difesa, in epoca coeva a quella del contratto base delle forniture complementari in esame, l'Amministrazione è interpellata al fine di voler valutare, anzitutto, l'opportunità di un eventuale ritiro in sede di autotutela dell'atto.

Nelle premesse del contratto n.11.369 del 24.06.2020, approvato dal decreto in esame, si legge che "il bando di gara di cui alla sopra indicata procedura prevedeva espressamente che l'Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di effettuare forniture complementari fino ad ulteriori n. 15.000 cappelli per GUS completi di accessori, e n. 10.000 berretti rigidi femminili con fregio nei successivi tre anni dall'approvazione del contratto",



CORTE DEI CONTI

senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 3, lett. b) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il primo contratto n.10.734, stipulato il 13.12.2017 a seguito di procedura ristretta, risulta essere stato approvato con decreto n. 909 del 15.12.17, data che costituisce il *dies a quo* per il computo dei tre anni, entro la scadenza dei quali è stato effettivamente stipulato, per forniture complementari, il contratto in questione.

Vista la previsione dell'art. 3, commi 2 e 3, del contratto in esame, è bene rimarcare che i successivi contratti a procedura negoziata diretta per ulteriori forniture complementari di cui sussistano i presupposti di legge è da ritenersi cronologicamente contenuto entro il 15 dicembre 2020 e nei limiti quantitativamente residuati rispetto al contratto originario (ulteriori 7.763 berretti rigidi femminili con fregio), non potendosi trascendere il limite legale triennale previsto dall'art. 63, co. 3, lett. b), decorrente dalla approvazione del contratto originario e non prorogabile.

Quanto alla sussistenza dei presupposti legali delle forniture complementari, la Corte di giustizia europea ha chiarito che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo di confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente e la cui dimostrazione sotto il profilo dell'effettiva esistenza è onere gravante sull'Amministrazione committente (C. Giust. UE, sent. 8/04/08, C- 337/05).

Come sovente evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la scelta del contraente tramite procedura negoziata, che integra affidamento diretto in deroga al principio generale della pubblicità e della concorrenzialità, è ammissibile, ma «*i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva*» (Cons. Stato, sez. V, 3.02.16, n. 413; Cons. Stato, sez. V, 30.04.14, n. 2255; Cons. Stato, sez. V, 20.07.14, n. 3997, Cons. Stato, sez. III, 08.01.13, n. 26).

Anac ha analogamente affermato che “*Spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente, da un punto di vista tecnico ed economico, la mancanza di soluzioni alternative ragionevoli che possa giustificare l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, e di darne conto nella determina o delibera a contrarre*” (Delib. Anac n.294/2017).

Nella fattispecie in esame, non risultano, invero, esplicitate e motivate, né nel contratto né nel relativo provvedimento approvativo, le “*incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*” che deriverebbero da un eventuale cambio di fornitore dei berretti rigidi femminili con fregio e che integrano i presupposti alla cui sussistenza l'art. 63, co. 3, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 subordina, rigorosamente, la possibilità di continuare ad acquisire forniture complementari dal fornitore originario mediante affidamento diretto senza pubblica gara.

Essendo, inoltre, specificate in modo standardizzato sin dal 2004 le caratteristiche tecniche dei predetti copricapi nel capitolato costituente l'Allegato I del contratto di appalto (N.B5 del 03.05.2004 come aggiornate in data 16.11.2017), sorgono peraltro perplessità sulla possibilità che una pluralità di ditte tessili italiane o estere siano verosimilmente in grado di realizzarle in conformità alle specifiche richieste, analogamente alla ditta affidataria.

Considerata la previsione della possibilità di subfornitura o subcontratto prevista dall'art. 8 del contratto in questione, si chiedono ulteriori informazioni circa la produzione italiana o estera dei prodotti oggetto di fornitura complementare.



CORTE DEI CONTI

Ciò posto, si trattiene il decreto e si resta in attesa di chiarimenti ed eventuali integrazioni, avvertendosi che decorsi trenta giorni dal presente rilievo si procederà allo stato degli atti, in ottemperanza all'art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

**Il Magistrato Istruttore**

*Rosalba Di Giulio*

**Il Consigliere Delegato**

*Franco Massi*



CORTE DEI CONTI



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto – SM – Ufficio Approvvigionamenti

crm38895@pec.carabinieri.it

N. 4854/31-12 di prot.

Roma, 9 settembre 2020

**OGGETTO:** D.D. n. 720 del 26/06/2020 - ditta LA.BO.CONF. S.r.l. – Contratto n. 11.369 del 24/06/2020 - importo complessivo € 86.083,20 - cap. 4854/01.

A

## CORTE DEI CONTI

ROMA

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
"controllo.legittimita.mia.ricezioneatti@corteconticert.it"  
(RIF. SILEA N. 43747; PROT. CDC N. 33495 DEL 03.07.2020)

E, PER CONOSCENZA

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ROMA

DIP. DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O MINISTERO DELLA DIFESA  
(RIF. LETT. E38179 DEL 01.07.2020; PROT.REG. N. 7468 DEL 06.07.2020)

Seg. let. n. 4854/31-6 in data 1 luglio 2020.

A riscontro del rilievo di cui al foglio in riferimento, si rappresenta che questo Comando Generale ha avviato il procedimento amministrativo per provvedere alla revoca, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della determinazione di contrarre da cui è scaturito il contratto in oggetto e, per l'effetto, dichiararlo risolto.

In considerazione di quanto precede, si chiede la restituzione, allo stato degli atti, del fascicolo trasmesso con la lettera cui si fa seguito.

**d'ordine**  
**IL CAPO UFFICIO**  
**(Col. amm. Alfonso Imbastaro)**

**IL CAPO DELLA 1^ SEZIONE**  
**(Magg. amm. Flavia Ricci)**

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

VI Reparto - SM - Ufficio Approvvigionamenti

Arrivo  Spesa

CC CRM21977 **R3E** del **9 / 9 / 20**

IR1\2020\5.4854.31\4)

CSP \_\_\_\_\_ Pmi. Arma \_\_\_\_\_